



Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 0818711077 - Fax 0818710078 - PEC: cp-castellammaredistabia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Argomento: Interdizione specchio acqueo.

Località: Tratto di mare antistante la località di "Recommone" nel comune di Massa Lubrense (NA).

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Castellammare di Stabia:

ATTESO l'evento straordinario avvenuto in data 15.06.2025, nel corso del quale l'unità da diporto mod. "BLUE GAME 40" denominata "HOLLYWOOD" - matr. MC1658DX, per cause in fase di accertamento, si è adagiata sul fondale in prossimità dello scoglio dello "Scrupolo", in località "Recommone" in Massa Lubrense (NA), sul punto di coordinate G.P.S. Lat. 40° 35.239' N - Long. 014° 22.075' E (*datum* W.G.S.'84);

VISTO il messaggio prot. nr. 17671, in data 15.06.2025, con il quale questa Autorità marittima ha richiesto al Comando Militare Marittimo Sud - MARINA SUD Taranto la possibilità di emanare un avviso urgente ai naviganti (Av.Ur.Nav) per segnalare, ai fini della sicurezza della navigazione, la presenza della citata unità sinistrata in località "Recommone" in Massa Lubrense (NA);

VISTA la dichiarazione di evento straordinario del proprietario della sopra riportata unità da diporto, depositata, in data 16.06.2025, presso il Comando in intestazione ed assunta, in pari data, al prot. nr. 17834;

VISTA la diffida prot. nr. 17856 in data 16.06.2025, formulata, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, nr. 979, nei confronti del proprietario della succitata unità da diporto, debitamente notificata a mezzo P.E.C. allo stesso proprietario che ha formalmente assunto - con separato atto - l'impegno a rimuovere/recuperare l'unità sinistrata a proprie spese e mediante le preposte funzionalità;

VISTA la relazione di recupero redatta dal tecnico incaricato dal proprietario dell'unità sinistrata, assunta al prot. nr. 18364, in data 20.06.2025, di questo Comando;

ATTESE le interlocuzioni continue che quest'Autorità marittima ha avuto cura di sviluppare sia con l'ente di gestione dell'Area marina protetta di Punta Campanella, sia con la propria linea gerarchica, anche in ragione del fatto che non è stata, ad oggi, riscontrata una situazione di inquinamento in atto, tenuti a debita considerazione i molteplici ed immediati interventi/ispezioni realizzate dai subacquei volti ad evitare/limitare potenziali sversamenti conseguenti all'evento;

CONSIDERATA la necessità di interdire il tratto di mare circostante l'unità sinistrata per le discendenti esigenze di sicurezza della navigazione oltretutto a salvaguardia dell'ambiente marino da possibili fenomeni di inquinamento;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che, con effetto immediato, nello specchio acqueo circostante il punto di coordinate G.P.S. Lat. 40° 35.239' N - Long. 014° 22.075' E (*datum* W.G.S.'84) in località "Recommone" nel comune di

Massa Lubrense, sia mantenuta una distanza di almeno 100 metri dalle boe di segnalazione (visibili anche in orario notturno) ivi collocate dalle professionalità subacquee incaricate dal citato proprietario dell'unità da diporto mod. "BLUE GAME 40" denominata "Hollywood" - matr. MC1658DX.

Quanto sopra nelle more di avviare e concludere le attività di recupero dell'unità in parola, che saranno supervisionate da questa Autorità marittima, all'interno di una generale ed efficace cornice di sicurezza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dell'ambiente marino.

ORDINA

Art. 1

Il proprietario dell'unità sinistrata avrà l'obbligo di far ispezionare, con cadenza giornaliera, l'area marittima interessata mediante le preposte professionalità cui ha delegato i lavori di segnalamento marittimo e recupero dello scafo. Allo stesso tempo, il proprietario dovrà aggiornare per iscritto, giornalmente, questo Comando, sulla situazione in corso e sulle attività compiute. Ciò fermo restando le attività di istituto/verifica di quest'Autorità marittima.

Art. 2

Nell'ambito dello specchio acqueo di cui al "RENDE NOTO", sino al recupero dell'unità sinistrata, **è vietato, nel raggio di 100 metri dal segnalato punto di affondamento:**

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. lo svolgimento di attività di pesca di qualunque natura;
5. lo svolgimento di ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità impegnate nelle operazioni di recupero del relitto, oltreché le preposte professionalità;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia, nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Castellammare di Stabia, _vedasi data registrazione provvedimento_

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO

